CITTÀ DI FIUMICINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI
PARI OPPORTUNITA'

Modello C

BOZZA DI CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base da adattare e completare in esito al procedimento di co-progettazione)

INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E CON DISTURBO PSICHIATRICO – BUDGET DI SALUTE E PIANO AUTISMO

- Comune di Fiumicino, (di seguito indicato anche come "Amministrazione procedente"), con sede legale in Fiumicino, indirizzo, P.Iva 02305601003 e C.F. 97086740582, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, da _____;

E

• ETS….. (di seguito indicato anche come "Ente partner"), con sede legale ……..P.Iva ……...e CF ……. rappresentato …….

In caso di forma associata: ETS capofila …, che agisce in nome e per conto dei componenti …, giusto atto di costituzione n. … del …, con mandato collettivo speciale con rappresentanza;

cumulativamente indicati anche come "Parti":

Premesso che:

– con determinazione dirigenziale n. ….. del ……. dell'Area Welfare e Servizi Sociali – Pari Opportunità, Turismo, è stato approvato l'Avviso pubblico, con relativi allegati, per la co-progettazione, finalizzata alla realizzazione di interventi in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, minori e adulte, e delle persone con disturbo psichiatrico, nell'ambito del Piano regionale per l'autismo e della sperimentazione del Budget di Salute;

– detto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data……. ;

– con determinazione n. ……. del ……, dell'Area Welfare e Servizi Sociali – Pari Opportunità sono state approvate le risultanze della procedura di co-progettazione in parola ed individuati gli enti partner, come sopra generalizzati, quali soggetti idonei a collaborare con il Comune di Fiumicino in modo condiviso, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e parità di trattamento, per la realizzazione degli interventi descritti nell'Avviso;

Atteso che:

− il Comune di Fiumicino, capofila del Distretto socio-sanitario RM 3.1, è destinatario di risorse regionali per: a) la sperimentazione della metodologia del Budget di Salute (DGR 1165/2025, DGR 1270/2025 e Determinazione G16853/2025), per un importo di € 122.206,09, di cui € 65.467,55 per le persone con disturbo dello spettro autistico ed € 56.738,54 per le persone con disturbo psichiatrico; b) l'attuazione del Piano regionale per l'autismo (DGR 119/2026 e Determinazione G09317 del 07/07/2026), per un importo di € 105.000,00;

– le due fonti di finanziamento restano distinte per vincolo di destinazione, tempi di utilizzo e rendicontazione, e hanno quali obiettivi principali:

1. Costruire e realizzare progetti di vita personalizzati nelle aree Casa e habitat sociale; Affettività / Socialità e Apprendimento / Espressività / Comunicazione; Formazione / Lavoro; Salute, in raccordo con l'UVMD.

2. Sostenere le famiglie delle persone con disturbo dello spettro autistico, anche con programmi di consulenza alla pari post-diagnosi, e promuovere autonomia e partecipazione della persona.

Rilevato che:

– lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;

– la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;

– lo strumento della co-progettazione vede, quindi, il Soggetto attuatore ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

Visti:

– il D.Lgs. n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore";

– l'art. 118, co 4, Costituzione;

– la sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020;

– la legge n. 241/1990, con particolare riferimento gli artt. 1 e 11;

– il D.Lgs. n. 36/2023;

– le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;

– la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 987 del 29 dicembre 2023, recante l'approvazione delle Linee guida regionali in materia di co-programmazione e co-progettazione tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017;

– le Deliberazioni della Giunta regionale del Lazio n. 1165 del 28 novembre 2025, n. 1270 del 18 dicembre 2025 e n. 119 del 5 marzo 2026, e le Determinazioni regionali G16853 del 10/12/2025 e G09317 del 07/07/2026;

Considerato che:

– il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

– l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 del della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

– l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

– con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

Atteso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

Richiamati il progetto definitivo elaborato dall'Ente partner all'esito del Tavolo di co-progettazione, comprensivo del piano economico, e gli esiti del Tavolo concluso in data …….;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'Avviso, a valere sulle risorse del Budget di Salute e del Piano

Autismo, negli assi di intervento indicati nel Progetto (Casa e habitat sociale; Affettività / Socialità e Apprendimento / Espressività / Comunicazione; Formazione / Lavoro; Salute);

2. Il progetto definitivo, elaborato all'esito del Tavolo di co-progettazione sulla base della proposta presentata dall'Ente partner in sede di candidatura e comprensivo del piano economico definitivo, dell'assetto organizzativo dell'intervento e del sistema di valutazione degli output e degli outcome (di seguito, "Progetto"), è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati;

3. L'Ente partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione procedente siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, assumendosene la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 - Durata

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e durata indicativa di dodici mesi, per entrambe le fonti di finanziamento.

2. L'Ente partner si impegna a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto 1 solo nel caso di proroga disposta dal Comune con atto espresso e motivato, per il tempo strettamente necessario, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o di ulteriore finanziamento regionale.

3. Qualora il Comune abbia disposto l'avvio anticipato delle attività ai sensi dell'Avviso, le attività svolte dalla data indicata nella comunicazione formale di inizio attività sono regolate dalla presente Convenzione e dal Progetto.

Art. 3 - Attività progettuali e raccordo con l'UVMD

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione, distinti per asse di intervento e per fonte di finanziamento, sono dettagliati nel citato allegato Progetto per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

2. L'accesso agli interventi avviene tramite l'UVMD, che approva il progetto personalizzato e individua l'Ente erogatore tra i partner convenzionati, tenendo conto delle preferenze della persona e della capacità residua di ciascun ente.

3. L'Ente partner comunica periodicamente all'UVMD la propria capacità di presa in carico, nei limiti del numero massimo di beneficiari indicato nel Progetto, e partecipa alla co-progettazione esecutiva dei singoli interventi in sede di UVMD.

4. L'individuazione dell'Ente partner non determina l'assegnazione di risorse né un numero minimo di persone prese in carico: le risorse effettivamente utilizzate dipendono dai progetti personalizzati definiti dall'UVMD.

Art. 4 - Impegni specifici dell'Ente partner

1. L'Ente partner si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantisce la disponibilità a collaborare con il soggetto beneficiario per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.

2. L'Ente partner si impegna a relazionare e rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e modalità stabiliti in co-progettazione. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione sarà indirizzata al comune di Fiumicino in quanto soggetto beneficiario e attuatore.

3. L'Ente partner deve effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, nel rispetto delle prescrizioni e norme in materia, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito.

4. L'Ente partner è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

5. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

6. Il personale adibito alle attività progettuali è quello indicato nel Progetto. Con riferimento all'eventuale apporto lavorativo fornito, l'Ente partner garantisce il corretto inquadramento in base al CCNL di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

7. In caso di forma associata, i componenti rispondono solidalmente nei confronti del Comune dell'esecuzione degli interventi; ogni comunicazione e rendicontazione è effettuata dal capofila.

8. L'Ente partner risponde nei confronti del Comune anche dell'operato dei partner di progetto indicati nel Progetto, che apportano a titolo gratuito risorse finanziarie o non finanziarie e non sottoscrivono la presente Convenzione.

Art. 5 - Impegni specifici del comune di Fiumicino

1. Il Comune di Fiumicino, in qualità di soggetto beneficiario, liquida il contributo a rendiconto, nei limiti dell'importo di cui all'art. 8 e delle spese ammesse, entro [30] giorni dall'esito positivo della verifica del rendiconto, distintamente per ciascuna fonte di finanziamento. I termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti. Non è prevista anticipazione.

2. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'Ente partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida così come definito dal Progetto allegato.

3. Il Comune individua, per ciascun intervento, la fonte di finanziamento a cui imputare la spesa, in ragione dei destinatari e dei vincoli di destinazione, e la comunica all'Ente partner.

4. Il Comune mette inoltre a disposizione le risorse umane dell'Area Welfare e Servizi Sociali, con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative, per il coordinamento, il raccordo con l'UVMD e il monitoraggio degli interventi.

Art. 6 – Coordinamento e monitoraggio delle attività

1. Il Comune di Fiumicino ha facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi da parte dell' Ente Partner. Il Comune, tramite i Servizi Sociali, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Ente Partner possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità dei servizi resi agli obblighi stabiliti dalla presente Convenzione

2. Qualora, dai controlli effettuati, dovesse risultare la non conformità dei servizi a quelli che l'Ente partner è tenuto a rendere in base alla convenzione, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati allo stesso con l'invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di quindici giorni le proprie giustificazioni a riguardo. Nel caso in cui l'Ente Partner non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale fino al 10% del rimborso relativo al mese in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.

Ove le stesse inadempienze e/o disservizi verranno rilevati una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale fino al doppio del rimborso relativo al mese in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. L'accertamento e contestazione per la terza volta delle medesime inadempienze e/o disservizi comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché l'immediata sospensione dei rimborsi pattuiti.

Le sanzioni sono applicate secondo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenuto conto della gravità dell'inadempimento e della parte di attività non attuata, parzialmente o totalmente.

3. I Servizi Sociali del Comune, titolari della gestione e della verifica del servizio, individuano quale referente tecnico _____ e quale referente amministrativo _____ ai quali l'Ente Partner potrà rivolgersi per qualsiasi problematica.

4. Il monitoraggio delle attività è a carico di entrambe le parti, ai fini della successiva rendicontazione: l'Ente partner trasmette al Comune relazioni periodiche sull'andamento delle attività, con la cadenza stabilita nel Progetto; il Comune, anche in raccordo con l'ASL Roma 3 e l'UVMD, può convocare incontri di verifica.

Art. 7 – Risultati attesi e verifica

1. I risultati attesi per ciascun asse di intervento e gli indicatori per la loro misurazione sono definiti nel Progetto, insieme al sistema di valutazione degli output e degli outcome, compresa la valutazione di impatto sociale.

2. L'Ente partner trasmette al Comune, con la relazione finale, la verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi; il Comune ne valuta gli esiti, anche in sede di UVMD e di Tavolo di co-progettazione.

Art. 8 - Risorse messe a disposizione

1. L'importo complessivo del contributo è pari ad euro …….., di cui € …… a valere sulle risorse del Budget di Salute ed € …… a valere sulle risorse del Piano Autismo, ripartito per asse di intervento come da piano economico allegato, da considerarsi quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate. Le spese sono ammissibili solo se sostenute successivamente alla data indicata nella comunicazione formale di inizio attività inviata dal Comune. Il contributo è integrato dalla compartecipazione dell'Ente partner, pari a euro …… (…% del costo complessivo), indicata nel

Progetto e costituita da risorse economiche e/o da risorse proprie (personale, volontariato, sedi o altre risorse), che resta a carico dell'Ente partner e non è oggetto di rimborso.

2. L'importo di cui al punto 1 costituisce il massimo importo erogabile, definito in sede di Tavolo di co-progettazione in coerenza con l'abbinamento delle persone beneficiarie all'Ente partner effettuato dall'UVMD; la sua effettiva erogazione dipende dai progetti personalizzati attivati dall'UVMD e dalle spese rendicontate. L'importo deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste, che si elencano di seguito:

- Costi del personale (dipendente o parasubordinato) direttamente impiegato nelle attività progettuali, inclusi oneri riflessi e contributi previdenziali;

- Costi indiretti proporzionali al progetto (es. utenze, affitto sede, pulizia), nella quota imputabile all'attività indicata nel piano economico, sulla base di un criterio di imputazione proporzionale esplicitato dall'Ente partner e ritenuto congruo dal Comune;

- Spese vive e documentate necessarie per l'attuazione degli interventi, come materiali, attrezzature, e consulenze specifiche;

- Spese relative alle coperture assicurative obbligatorie per il personale e i volontari coinvolti.

In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili. In tal senso, il Comune di Fiumicino si riserva di non riconoscere le spese non conformi.

Si allega alla presente Convenzione il piano economico definitivo, approvato all'esito del Tavolo di co-progettazione.

3. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione del relativo rimborso.

4. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Ente partner, il soggetto beneficiario si riserva di sospendere l'erogazione del rimborso fino alla ripresa del regolare adempimento.

5. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'Ente partner saranno recuperati.

6. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto e conformi al piano economico approvato.

7. I rimborsi all'Ente partner avverranno, con cadenza mensile, a seguito di presentazione al soggetto beneficiario del rendiconto delle spese effettivamente sostenute, distinte tra quelle coperte dal contributo e quelle coperte dalla compartecipazione, per intervento e per persona, riportante gli estremi identificativi della progettualità finanziata comunicati dal Comune, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili. I pagamenti avvengono esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Ente partner o, in caso di forma associata, al soggetto capofila. Il rendiconto è corredato da:

a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili

fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia;

b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;

c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi

Art. 9 – Assicurazioni

1. L'Ente partner è l'unico responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo Ente partner solleva il soggetto beneficiario da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi l'Ente partner dispone di idonea polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), valida per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e ne consegna copia al RUP prima dell'attivazione del servizio.

3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'Ente partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Ente partner dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. e successive modifiche; in particolare quello di comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e, comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dall'art. 3, comma 1, della suddetta Legge, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.

2. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'Ente partner.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Art. 11 – Principio di buona fede

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 12 – Riservatezza

1. L'Ente partner è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario.

2. In particolare, l'Ente partner ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

4. L'Ente partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 13 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'Ente partner

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. É inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché vengano comunicate al Soggetto beneficiario.

3. Nel caso di trasformazioni dell'Ente partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal soggetto beneficiario previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

4. L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire le verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Enti partner, comporta la facoltà del soggetto beneficiario di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 14 – Risoluzione, decadenza e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'Ente partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

– scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;

– mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;

– non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;

– mancata attivazione delle attività;

– dopo tre formali diffide ad adempiere;

– abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;

– interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;

– violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;

– violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;

– gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;

– gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;

– rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;

– difformità tra il Progetto approvato e la sua realizzazione;

– inosservanze ritenute gravi dal soggetto beneficiario tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del soggetto beneficiario, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il soggetto beneficiario.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il soggetto beneficiario comunichi per iscritto all'Ente partner interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente partner si impegna a fornire a richiesta del soggetto beneficiario tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente ai finanziamenti regionali.

4. Nel caso in cui una somma erogata all'Ente partner debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al soggetto beneficiario la somma in questione nel termine concesso dallo stesso.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al soggetto beneficiario potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all'Ente partner.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il soggetto beneficiario potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. L'Ente partner, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il soggetto beneficiario di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del Progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

Art. 15 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il soggetto beneficiario ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'Ente partner ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L'Ente partner rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. L'Ente partner entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 deve richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente partner si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al soggetto beneficiario, tenendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

Art. 16 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal soggetto beneficiario purché non mutino

sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente partner maggiori spese.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, anche in aggiunta a quelle di cui all'art. 8, il Comune può integrare le risorse già assegnate all'Ente partner, con rimodulazione del Progetto e della presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'Avviso. L'Ente partner non può vantare alcun diritto all'assegnazione di risorse aggiuntive.

Art. 17 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'Ente partner si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, delle norme del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. e del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Fiumicino. L'Ente partner si obbliga inoltre al rispetto del Patto di Integrità sottoscritto in sede di candidatura.

2. L'Ente partner è tenuto a sua volta a consegnare copia dei citati Codici di comportamento agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 18 – Rinvio e Foro Competente

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Civitavecchia.

Art. 19 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

Art. 20 – Osservanza della normativa

1. L'Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente partner che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del soggetto beneficiario. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'Ente partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 21 – Spese di registrazione

1. Fanno carico all'Ente Partner tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'Ente partner salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 22 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

2. Costituisce allegato alla presente Convenzione il Progetto definitivo, comprensivo del piano economico definitivo, dell'assetto organizzativo e del sistema di valutazione.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa europea, Reg. (UE) 2016/679 e nazionale, D.lgs. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa, di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE circa il trattamento dei dati personali, è consultabile sul sito web istituzionale dell'Ente (www.comune.fiumicino.rm.it) ed è messa altresì a disposizione nell'ambito della presente procedura di co-progettazione al successivo articolo 24.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Ente partner si impegna formalmente ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'Ente partner si impegna a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove l'Ente partner sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto del titolare, il medesimo sarà nominato "responsabile del trattamento" dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Ente partner si impegna ad accettare la designazione a responsabile del trattamento, da parte dell'amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione, e ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nella Convenzione e nei suoi allegati.

Art. 24 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Finalità del trattamento dei dati personali(Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali degli interessati (come a titolo esemplificativo dati anagrafici, di contatto, di identificazione, dati economici e finanziari, dati fiscali, curriculum vitae), ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE (come ad esempio dati che rivelano le opinioni politiche o dati relativi alla salute) o dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE (come a titolo esemplificativo e non esaustivo dati in materia di casellario giudiziale e

certificazioni antimafia) sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

1. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
2. il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
3. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);
4. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

1) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
2) gestione delle candidature e delle proposte;
3) gestione della procedura di co-progettazione;
4) verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, richiamati quali requisiti di partecipazione dall'Avviso;
5) verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale;
6) gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
7) con riferimento al soggetto finanziato, gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione della Convenzione e relativi adempimenti;
8) ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Fiumicino, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

1. nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
2. in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

1. per scopi determinati espliciti e legittimi;
2. esatti e se necessario aggiornati;
3. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e di darvi corso, nonché di assolvere i

relativi adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Fiumicino, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune di Fiumicino nei modi e per le finalità sopra illustrate (a titolo esemplificativo Autorità nazionale Anticorruzione, autorità giudiziaria nei casi previsti per legge, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione della Convenzione.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e "Trasparenza" del sito web istituzionale del Comune di Fiumicino, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiumicino in persona del legale rappresentante pro- tempore. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 00054 Fiumicino (RM). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer è contattabile utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.fiumicino.rm.it) indicati sul sito web dell'Ente. I dati nominativi e di contatto del DPO individuato sono disponibili sul Sito istituzionale dell'Ente (www.comune.fiumicino.rm.it) sotto la voce "Privacy".

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Comune di Fiumicino dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione

dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Fiumicino o presso altre P.A. o soggetti terzi.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).